

X

REGIME GIURIDICO E GOVERNO.

1. Il governo nelle colonie di dominio e la similitudine economica cittadina. - 2. Il regime attivo veneziano. Potenziamento e difesa della « libertas » comunale.
3. L'unione economico-giuridica ed il controllo metropolitano. - 4. L'Atto di navigazione veneziano.

1. — È possibile, dopo quanto fin qui si è esposto, fare una osservazione. I tre tipi di colonia, di cui è data notizia, se non sono la *colonia commerciale*, *aderiscono ad essa*, *operano per essa*.

L'autonomia altissima della colonia commerciale, che, all'inizio, si manifestava nella *parità* di « libertas » tra il nucleo coloniale e quello metropolitano, non ha però un equivalente nelle colonie miste, intese nella loro formazione completa.

Ma però non riesce difficile notare quanto moderato sia *questo regime attivo di controllo*, e come, specie prima del 1500 — in rapporto alle necessità proprie dei mezzi di comunicazione assai lenti —, sempre predomini una autonomia giuridica, economica, finanziaria di alto grado.

Con tali *colonie miste* nasce il complesso problema del *governo delle popolazioni straniere ed indigene*, problema che non si presenta improvviso, ma segue sviluppi progressivi proprio sulla fine del medioevo. La purezza economica della colonia commerciale si oscura; l'autonomia diminuisce di mano in mano che appare la genesi di nuove forme di colonie, che debbono difendere l'assetto economico veneziano lungo i mari.

I veneti rappresentano gli elementi direttivi posti a salvaguardia di un immenso sistema economico, difeso esso pure dagli *elementi direttivi* appartenenti alle città ed alle comunità, e che perciò hanno interesse a legarsi alla potenza veneziana con un patto di fedeltà, il quale è *il presidio della libertà cittadina*.

Problema assai vasto è questo in cui, come vedremo, prevale ora l'interesse locale ed ora l'interesse ad una maggiore penetrazione del-